

Bando unico per l'assegnazione delle
Borse di Studio
messe a concorso per gli studenti iscritti

al CPM Music Institute

Anno Accademico 2025/2026

Diritto allo Studio Universitario DSU

Indice

1 - ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO (Legge Regione Lombardia n. 33/2004 "Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario") ...	3
2 - ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO	3
2.1 - Composizione della Borsa di Studio.....	4
2.2 - Condizioni generali di partecipazione al concorso	4
2.2.1 - Doppia iscrizione	5
2.3 - Requisiti per l'inserimento nelle graduatorie di assegnazione delle borse di studio.....	5
2.3.1 - Requisiti di merito	5
2.3.2 - Requisiti di reddito.....	7
2.3.3 - Valutazione della condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri.....	8
2.4 - Ammontare delle borse di studio.....	10
3 - INTEGRAZIONI DELLE BORSE DI STUDIO	12
3.1 - Studenti disabili	12
3.2 - Mobilità internazionale e stage	12
4 - PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE	13
5 - TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	14
6 - PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE ED EVENTUALE PRESENTAZIONE DI RICORSI	15
6.1 - Inserimento degli studenti nelle graduatorie: studenti idonei assegnatari e studenti idonei non assegnatari.....	15
6.2 - Pubblicazione delle graduatorie e presentazione di ricorsi	15
7 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE BORSE DI STUDIO	16
8 - INCOMPATIBILITÀ – DECADENZA – REVOCA	17
9 - TRASFERIMENTI E PASSAGGI DI CORSO	18
10 - ACCERTAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE (D.P.R. 445/2000, art. 71)	18
11 - INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE AI SENSI DELL'ART.13 del REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI N. 2016/679 (GDPR)	19
12 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO	20
13 - MODALITÀ DI RISCOSSIONE DEI BENEFICI IN DENARO	20
14 – PROMEMORIA E SCADENZE	21

1 - ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO (Legge Regione Lombardia n. 33 / 2004 "Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario")

Il CPM Music Institute coordina ed eroga in favore degli studenti gli interventi e i servizi diretti all'attuazione del diritto allo studio previsti dalla legge regionale Lombardia n. 33 del 13 dicembre 2004 consistenti in borse di studio ed interventi per la mobilità internazionale.

2 - ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO

Il presente concorso è bandito ai sensi del D.Lgs. 68/2012, in conformità alle disposizioni fissate dalla legge della Regione Lombardia 13 dicembre 2004, n. 33 in particolare dall'art. 3, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 attuativo dell'art. 8 del Decreto Legislativo n. 68/2012, e della **DGR n. XII/4704 del 14 luglio 2025** "DETERMINAZIONI IN MERITO AI CRITERI ED ALLE PREVISIONI DI FINANZIAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI BENEFICI A CONCORSO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO – ANNO ACCADEMICO 2025-2026".

Il concorso per l'assegnazione delle Borse DSU è rivolto agli studenti che:

- siano iscritti ai corsi di studio AFAM del CPM Music Institute di Milano nell'a.a. 2025/2026;
- conseguono per la prima volta, il Diploma Accademico di primo livello;
- conseguono per la prima volta, il Diploma Accademico di secondo livello;
- siano in possesso dei requisiti di merito, di reddito e di regolarità accademica specificati nel presente bando.

Definizioni

Nel presente Bando si intende per:

- Idoneo assegnatario: lo studente, che in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti, risulta vincitore della Borsa di Studio.
- Idoneo non assegnatario: lo studente che, pur essendo in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti, non risulta vincitore della Borsa di Studio per carenza di fondi.
- Non idoneo: Lo studente non in possesso dei requisiti di merito e/o di reddito previsti.
- Prima immatricolazione assoluta: qualunque iscrizione a qualunque corso di laurea o di Diploma Accademico (anche diverso da quello frequentato nell'anno accademico 2025/2026) del medesimo livello di studi per i quali si è iscritti per l'a.a. 2025/2026, in qualunque Università/Accademia/Conservatorio italiani o stranieri, indipendentemente dall'esito di tale carriera (prosecuzione e contemporaneità dell'iscrizione, rinuncia agli studi, mancato rinnovo dell'iscrizione, trasferimento, conseguimento della laurea o diploma, ecc).

E' quindi necessario dichiarare sotto la propria responsabilità, nella domanda di partecipazione al Bando (Allegato A), se si è nella condizione di prima immatricolazione

assoluta come sopra definita.

La Borsa di Studio è esente dall'imposta sui redditi così come previsto dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 109/E del 6.4.1995.

2.1 - Composizione della Borsa di Studio

La Borsa di Studio erogata dal CPM Music Institute è costituita da una provvidenza in denaro che comprende un'integrazione a copertura del costo per i pasti. Sono previste integrazioni non comprese nella borsa di studio quali:

- integrazione per la mobilità internazionale
- elevamenti di importo per studenti disabili.

Numero delle borse che il CPM Music Institute di Milano mette a concorso

Le borse di studio sono messe a concorso nel numero consentito dalle disponibilità finanziarie riconosciute in sede regionale pari ad un importo previsionale di € 8.120,71 per a.a. 2025/2026 (ai sensi della delibera della Giunta Regionale Lombarda per l'a.a. 2025/2026 n. XII/4704 del 14 luglio 2025).

L'importo definitivo sarà determinato in sede regionale entro 31 agosto 2026 e, se superiore all'importo previsionale deliberato, potrà comportare un relativo incremento delle borse di studio erogabili.

Il numero delle borse di studio e delle integrazioni per la mobilità internazionale, potrà essere elevato in base agli eventuali stanziamenti aggiuntivi assegnati dalla Regione Lombardia e dal Ministero dell'Università e della Ricerca nonché agli eventuali residui sulle determinazioni dell'anno precedente.

2.2 - Condizioni generali di partecipazione al concorso

Possono partecipare al concorso gli studenti italiani, gli studenti degli Stati appartenenti all'Unione Europea, gli studenti stranieri di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 46, comma 5, attuativo del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 art.4 commi 3 e 39.

Per partecipare al concorso gli studenti devono essere iscritti:

- per la prima volta al 1°, al 2° o al 3° anno dei corsi di Diploma Accademico di primo livello;
- per la prima volta al 1° o al 2° anno dei corsi di Diploma Accademico di secondo livello;

Non potranno partecipare al Bando gli studenti che, nell'anno accademico 2025/2026:

- sono in possesso di un titolo di studio, conseguito in Italia o all'estero, di livello pari o superiore al corso di studi per il quale viene richiesta la borsa di studio per l'a.a. 2025/2026;

- hanno beneficiato per lo stesso anno di un corso di borsa di studio, erogata da altri enti pubblici o privati.

Sono inoltre **esclusi** dalla graduatoria per l'assegnazione della borsa di studio gli studenti che nell'a.a. 2025/2026:

- rinnovano l'iscrizione dopo aver effettuato una rinuncia agli studi;
- rinnovano l'iscrizione dopo aver effettuato una sospensione agli studi;
- effettuano un passaggio di facoltà o corso di laurea con ripetizione di iscrizione a un anno di corso già frequentato;
- effettuano un cambio di sede Universitaria/AFAM con ripetizione di iscrizione a un anno di corso già frequentato.
- Sono iscritti a tempo parziale
- Sono iscritti Fuori Corso

2.2.1 - Doppia iscrizione

A seguito dell'entrata in vigore della L. 33/2022 è consentita la doppia iscrizione contemporanea a due corsi di laurea. La legge prevede che lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio beneficia degli strumenti e dei servizi a sostegno del diritto allo studio per una sola iscrizione, eletta dallo studente medesimo, che si applica a entrambe le iscrizioni, in presenza dei requisiti previsti.

Lo studente dovrà pertanto dichiarare nella domanda di Borsa di studio (Allegato A) l'eventuale doppia iscrizione (o l'intenzione) anche in altro Ateneo/AFAM e per quale iscrizione intende avvalersi dei servizi del diritto allo studio universitario.

La mancata o falsa indicazione di tale dato comporta decadenza della Borsa di studio erogata dal CPM Music Institute e l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 10, comma 3 del D. Lgs 68/2012.

Agli studenti iscritti contemporaneamente a più corsi di studio, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D.M. MUR n. 1320/2021, è consentito ottenere e mantenere la borsa di studio, incrementata del 20%, ove siano in possesso e mantengano i requisiti di merito previsti dal suddetto decreto per l'intera durata dei corsi.

2.3 - Requisiti per l'inserimento nelle graduatorie di assegnazione delle borse di studio

Per essere ammessi alle graduatorie definitive i richiedenti devono essere regolarmente iscritti all'anno accademico 2025/2026 alla data del **06 ottobre 2025** (si precisa che per risultare regolarmente iscritti, la quota di iscrizione, la quota del corso e la tassa del diritto allo studio DSU devono essere stati pagati e registrati nella posizione finanziaria dello studente) ed essere in possesso dei requisiti di merito e di reddito di seguito specificati:

2.3.1 - Requisiti di merito

Studenti del 1° anno di corso del Diploma Accademico di primo livello:

1. Prima immatricolazione assoluta al 1° anno di corso
2. Diploma di scuola secondaria superiore con votazione pari o superiore a **85/100**.

Requisiti per diplomi stranieri: Se il voto del diploma è espresso in termini qualitativi (diplomi stranieri) deve avere il significato almeno di "Buono" in una scala che va da "sufficiente" a "ottimo". In questo ultimo caso la traduzione del diploma dalla lingua originale in italiano deve riportare la corrispondenza del voto espressa come "sufficiente", "discreto", "buono", "distinto" oppure "ottimo", pena l'esclusione dalla graduatoria.

Requisito di merito ex post: Gli studenti iscritti ai primi anni di tutti i corsi del CPM Music Institute, decadono dal beneficio di Borsa di Studio, qualora entro il 10 agosto 2026, **non abbiano conseguito almeno 40 crediti**.

Studenti del 2° anno di corso del diploma accademico di primo livello:

Aver conseguito entro il 10 agosto 2026 **almeno 80 crediti**. Non devono essere considerati i crediti derivanti da attività o esami precedenti l'immatricolazione, anche se riconosciuti e inseriti nel piano di studi dello studente.

Studenti del 3° anno di corso del diploma accademico di primo livello:

Decadono dal beneficio di borsa di studio se non hanno conseguito entro il 10 agosto 2026 **almeno 120 crediti**. Non devono essere considerati i crediti derivanti da attività o esami precedenti l'immatricolazione, anche se riconosciuti e inseriti nel piano di studi dello studente.

Studenti del 1° anno di corso del diploma accademico di secondo livello:

1. Prima immatricolazione assoluta al 1° anno di corso
2. Superamento della verifica delle conoscenze minime per l'accesso ai corsi di Diploma Accademico senza obblighi formativi aggiuntivi
3. Aver superato l'esame di Diploma del Triennio di Primo livello con **votazione non inferiore a 95/110**.

Requisito di merito ex post: Gli studenti iscritti ai primi anni di tutti i corsi del CPM Music Institute, decadono dal beneficio di Borsa di Studio qualora, entro il 10 agosto 2026, **non abbiano conseguito almeno 40 crediti**.

Studenti del 2° anno di corso del diploma accademico di secondo livello:

Aver conseguito entro il 10 agosto 2026 **almeno 80 crediti**

Per gli studenti in situazione di handicap, con invalidità certificata pari o superiore al 66%, possono essere definiti requisiti di merito individualizzati, sulla base della tipologia di handicap, che potranno discostarsi fino a un massimo del 40%. I requisiti di merito saranno stabiliti da un'apposita commissione.

Validità dei crediti e media ponderata

La media ponderata degli esami sostenuti sarà calcolata sulla base di quanto registrato nel libretto on-line dello studente.

Gli esami con votazione non espressa in trentesimi non vanno considerati.

Il 30 e lode vale 31.

L'età massima per l'accesso ai benefici è fissata a 40 anni per l'iscrizione ai primi anni dei corsi di laurea triennale e 43 anni per l'iscrizione ai primi anni dei corsi di laurea biennali.

2.3.2 - Requisiti di reddito

Le condizioni economiche dello studente fanno riferimento all'indicatore della Situazione Economica per prestazioni universitarie (ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e di quella Patrimoniale Equivalente (ISPE - indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente).

L'Attestazione ISEE contenente entrambi i valori sopra indicati, deve essere rilasciata nell'anno 2025. Per l'a.a. 2025/2026 i redditi a cui fare riferimento sono quelli dell'anno solare 2023, la situazione patrimoniale (sia immobiliare che mobiliare) al 31.12.2023.

L'ISEE deve contenere, a pena di inammissibilità della domanda, la dicitura "si applica alle prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario in favore di (codice fiscale studente)" e non riportare Omissioni/Difformità.

Gli studenti che richiedono i benefici del Diritto allo Studio devono essere in possesso, con riferimento al nucleo familiare, di:

- un Indicatore di Situazione Patrimoniale Equivalente ISPE, calcolato dai Soggetti gestori e corrispondente a ISP/Scala di equivalenza (come da Sezione I Modalità di calcolo ISEE ordinario dell'attestazione per le prestazioni relative allo studio universitario) non superiore ad **€ 57.645,03**;

- un Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE per prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario) non superiore ad **€ 26.516,70**.

I due limiti indicati devono essere rispettati congiuntamente; il superamento anche solo di uno di essi comporta il non possesso del requisito economico e la non idoneità al beneficio.

Ai fini del calcolo dell'ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario trovano applicazione le modalità di determinazione previste dal D.P.C.M. 159/2013, con particolare riferimento all'art. 8 e della relativa circolare INPS n. 171 del 18/12/2014.

Nucleo familiare

Ai sensi dell'art. 10 del citato DPCM 159/2013, il richiedente presenta una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in riferimento al nucleo familiare, secondo le disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE.

Il nucleo familiare è definito ai sensi dell'art.3 del D.P.C.M. 159/2013.

In particolare, con riferimento alla data di sottoscrizione dell'ISEE, il nucleo familiare è composto in ogni caso:

- a) dallo studente richiedente la Borsa di Studio;
- b) da tutte le persone presenti nello stato di famiglia del richiedente, anche se non legate da vincolo di parentela o affinità, ad eccezione di chi, maggiorenne, risulta fiscalmente a carico al 100% di soggetti terzi non presenti nello stato di famiglia;
- c) dai soggetti non presenti nello stato di famiglia del richiedente ma fiscalmente a carico al 100% di uno (o più) dei componenti dello stato di famiglia;
- d) dal soggetto che, eventualmente, ha fiscalmente a carico al 100% il richiedente ma non compare nello stato di famiglia del richiedente;
- e) eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello studente alla data di sottoscrizione dell'ISEE/ISEEU anche se non presenti nello stato di famiglia inoltre, se non ricorrono le condizioni di studente indipendente;
- f) dai genitori del richiedente, se non legalmente separati o divorziati, e i figli a loro carico ai fini Irpef anche se non presenti nello stato di famiglia.

Studente autonomo

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del DM n. 1320/2021, lo studente è considerato autonomo quando ricorrono entrambi i seguenti requisiti:

- è residente, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della Dichiarazione Unica, fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine ed in un'unità abitativa non di proprietà di un suo componente;
- disponga di redditi da lavoro dipendente o assimilato, non prestatore alle dipendenze di familiari entro il terzo grado di parentela, fiscalmente dichiarati da almeno due anni, non inferiori ad euro 9.000,00.

Anche lo studente autonomo è considerato fuori sede qualora utilizzi un alloggio a titolo oneroso nel Comune ove ha sede il Corso frequentato.

Studente coniugato

Lo studente coniugato forma sempre nucleo familiare autonomo dalla famiglia d'origine e per esso si considerano solo le persone presenti nello stato di famiglia ed eventuali soggetti a carico delle stesse.

2.3.3 - Valutazione della condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri

Gli studenti non residenti in Italia e gli studenti stranieri residenti in Italia appartenenti ad un nucleo familiare i cui componenti risiedono all'estero non hanno la possibilità di richiedere l'ISEE Università.

Documenti necessari

In base al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, la condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri è valutata sulla base del cambio medio del 2025. L'autocertificazione relativa a redditi e/o patrimoni esteri non può essere presentata; pertanto, per la valutazione delle condizioni economiche/patrimoniali familiari, devono presentare:

- documento attestante la composizione del nucleo familiare estero;

- reddito dell'anno solare 2023 di ciascun componente la famiglia (il documento, rilasciato successivamente all'1.1.2025, deve chiaramente riportare che i redditi sono riferiti all'anno solare 2023; qualora uno o più componenti, di età superiore o uguale a 18 anni nel corso del 2023, non abbiano percepito reddito nell'anno 2023, è fatto comunque obbligo di presentare una dichiarazione in tal senso);
- fabbricati di proprietà della famiglia alla data del 31.12.2023 con l'indicazione dei metri quadrati o certificato di assenza di proprietà di fabbricati per ogni membro di età superiore o uguale a 18 anni nel corso del 2023;
- attestazione del patrimonio mobiliare posseduto alla data del 31.12.2023 dalla famiglia (espresso in titoli, dividendi partecipazioni azionarie, frazione di patrimonio netto di eventuali aziende possedute, ecc.)

La documentazione sopra elencata deve essere rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti, deve essere tradotta in italiano e legalizzata secondo le normative di seguito riportate.

Per gli studenti albanesi

In considerazione dell'ordinamento amministrativo del loro Paese, è obbligatorio, per ogni componente maggiorenne del nucleo familiare, produrre due documenti relativi all'esistenza o meno di redditi nel 2023: il primo, rilasciato dal locale Istituto della previdenza sociale ("Instituti i sigurimeve shoqerore"), che si occupa dei redditi da lavoro dipendente o da pensione; il secondo, rilasciato dal Ministero delle finanze, per quanto attiene ai redditi da lavoro autonomo.

Legalizzazione dei documenti

La legalizzazione dei documenti è differente da Paese a Paese. Le normative si riconducono a 4 grandi aree:

A - Paesi la cui documentazione è esente da legalizzazione.

B - Paesi la cui documentazione prevede l'esenzione dal timbro consolare/diplomatico dell'Ambasciata italiana, ma obbligo di timbro "Apostille": i documenti che vengono rilasciati da autorità locali di uno di questi Paesi, in base alla Convenzione dell'Aja del 1961, (leggibile al seguente link: <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19610213/201506110000/0.172.030.4.pdf>) sono esenti da legalizzazione all'Ambasciata italiana ma devono obbligatoriamente riportare il timbro "Apostille" così come previsto dall'art. 6 della Convenzione citata.

C - Studenti appartenenti a Paesi particolarmente poveri. Per gli studenti stranieri provenienti da Paesi particolarmente poveri (specificati con decreto del 28.5.2012 del Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca scientifica d'intesa con il Ministero per gli Affari esteri, leggibile al seguente link: <http://attiministeriali.miur.it/anno-2012/maggio/dm-28052012.aspx>), la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale. Tale certificazione può essere rilasciata anche dall'università di iscrizione estera collegata da accordi o convenzioni con gli Atenei o da parte di enti italiani abilitati alla prestazioni di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli

studenti stranieri nelle università italiane. In quest'ultimo caso l'ente certificatore si impegna a restituire la borsa per conto dello studente in caso di decadenza della stessa.

D – Tutti gli altri Paesi che non rientrano nei gruppi A, B, C: obbligo di legalizzazione attraverso Ambasciata o Consolato italiano nel Paese d'origine. Tutti gli studenti appartenenti a Nazioni non presenti nei punti precedenti devono far legalizzare i documenti rilasciati nel loro Paese d'origine attraverso l'Ambasciata o Consolato italiani. Repubblica Moldova, Svezia: per questi due Paesi, firmatari della Convenzione di Londra del 1968, vige una legislazione a parte. Sono esenti dall'obbligo di legalizzazione i documenti rilasciati solo ed esclusivamente dalle autorità diplomatiche e consolari (presenti sul territorio italiano). Albania: dal 1°luglio 2011 i documenti albanesi che devono essere presentati in Italia non devono più essere previamente legalizzati dalle Rappresentanze diplomatico-consolari italiane in Albania ma devono essere muniti del timbro dell'Apostille da parte del Ministero degli Affari Esteri albanese. Si rimanda ai siti web dell'ambasciata d'Italia a Tirana (<http://www.ambtirana.esteri.it>) e dei consolati di Scutari (<http://www.consitalia-scutari.org>) e Valona (<http://www.consvalona.esteri.it>) per informazioni dettagliate circa l'iter obbligatorio da seguire.

Le Nazioni non presenti ricadono nel gruppo **D**. Qualora lo studente, solo per comprovati motivi, abbia difficoltà a reperire i documenti nel Paese d'origine, può rivolgersi all'autorità consolare straniera in Italia. In questo caso la legalizzazione avviene presso la Prefettura competente per territorio, cioè la Prefettura della città in cui ha sede il Consolato straniero che ha rilasciato il documento. In questo caso, la dichiarazione consolare deve far espresso riferimento ai documenti provenienti dal Paese d'origine (non saranno cioè valide autocertificazioni di condizioni economiche scritte dallo studente o da altri soggetti e presentate al Consolato) che dovranno comunque essere tradotti e prodotti in copia alla Segreteria del CPM Music Institute di Milano.

Rifugiati politici

È necessario solo l'attestazione ISEE, riferita al nucleo familiare, reddito e patrimonio eventualmente esistente in Italia. Alla domanda dovrà essere allegata copia della certificazione di status di rifugiato politico.

2.4 - Ammontare delle borse di studio

L'ammontare della borsa di studio è differenziato sia in relazione alla fascia reddituale corrispondente all'ISEE Universitario del nucleo familiare e alla diversa provenienza geografica dello studente.

Fasce di reddito

FASCIA	VALORE ISEE UNIVERSITARIO	
1° Fascia	Da € 0,00	A € 13.258,35
2° Fascia	Da € 13.258,36	A € 17.677,80
3° Fascia	Da € 17.677,81	A € 26.516,70

Provenienza geografica

Studenti in sede: studenti residenti nel Comune sede del Corso di studio frequentato o residenti nelle aree circostanti, ai sensi dell'art. 4 comma 8 del DPCM 9 aprile 2001, e che impiegano, con il trasporto pubblico, fino a 60 minuti per il trasferimento quotidiano dall'abitazione alla sede del corso;

studenti pendolari: studenti residenti in Comuni dai quali sia possibile raggiungere la sede del Corso di studio frequentato, con il trasporto pubblico, con tempi di percorrenza compresi tra 61 e 90 minuti;

studenti fuori sede: studenti residenti in Comuni dai quali sia possibile raggiungere la sede del Corso di studio frequentato, con il trasporto pubblico, con tempi di percorrenza superiori a 90 minuti e che, per tale motivo, prendono alloggio "a titolo oneroso" nei pressi della sede del CPM Music Institute, utilizzando strutture residenziali pubbliche o altri alloggi privati per un periodo non inferiore a 10 mesi. In carenza di tale condizione lo studente è considerato pendolare.

I tempi di percorrenza possono essere verificati sul sito regionale www.muoversi.regione.lombardia.it e, per le città situate al di fuori della Regione Lombardia, sui siti delle Aziende di trasporto locale.

- Si intende "a titolo oneroso" l'esistenza di: un contratto d'affitto regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, e convalida per l'anno in corso con il pagamento tramite modello F24 o F23, intestato allo studente o a un familiare del nucleo di appartenenza dello studente.
- Per gli studenti domiciliati presso strutture collettive, l'esistenza di certificazione fiscalmente valida relativa al pagamento del canone di affitto per l'alloggio utilizzato nella città sede del corso accademico.

Il contratto di affitto o la certificazione fiscale dovranno essere tassativamente prodotti **entro 10 novembre 2025**. Qualora la documentazione non venisse consegnata entro tale termine gli studenti saranno considerati studenti pendolari. Per le domande di riconferma del beneficio, qualora sia già stato prodotto il contratto o la certificazione fiscale, e non siano intercorse variazioni rispetto alla situazione già certificata, sarà sufficiente riconfermare i dati con autocertificazione, fornendo esclusivamente copia dell'avvenuta registrazione del contratto per l'annualità successiva.

L'ammontare delle borse di studio, comprensivo del rimborso della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio, è così definito:

STUDENTI IN SEDE

- 1^ fascia reddituale: € 2.565,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 3.383,00;
- 2^ fascia reddituale € 2.132,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.950,00;
- 3^ fascia reddituale € 1.296,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.114,00.

STUDENTI PENDOLARI

- 1^ fascia reddituale: € 3.936,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 4.754,00;
- 2^ fascia reddituale € 3.316,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 4.134,00;
- 3^ fascia reddituale € 2.436,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 3.254,00

STUDENTI FUORI SEDE

Studenti fuori sede che utilizzano altre strutture residenziali pubbliche o private:

- 1^ fascia reddituale € 7.316,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 8.134,00;
- 2^ fascia reddituale € 6.255,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 7.073,00;
- 3^ fascia reddituale € 4.958,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 5.776,00.

3 - INTEGRAZIONI DELLE BORSE DI STUDIO

3.1 – Studenti disabili

Qualora il beneficiario appartenga alle categorie di cui all'art. 2 della L. 30 marzo 1971 n. 118, oppure ad altre categorie di disabili tutelate dalla legge, con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, la Borsa di studio può essere incrementata fino ad un massimo del 40% dell'importo spettante, nel caso di studenti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del D.M. 1320/2021, in funzione delle disabilità di cui lo studente è portatore, al fine di consentire l'utilizzo di protesi e supporti, nonché di tutti gli interventi che agevolino la fruizione dell'attività didattica e lo studio.

3.2 – Mobilità internazionale e stage

In attuazione dell'articolo 3, comma 9, del DM n. 1320/21, gli studenti assegnatari di Borsa di Studio per l'anno accademico 2025/2026 e gli idonei non assegnatari (compresi gli studenti iscritti ai Corsi di Dottorato di ricerca) possono concorrere per l'assegnazione dell'integrazione per la mobilità internazionale e per gli stage.

Il contributo – nelle more della completa definizione dei LEP nazionali e nei limiti delle risorse dell'articolo 18 del DLgs n. 68/2012 – è pari ad euro 600,00 mensili per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino a un massimo di dieci mesi.

Il programma di studio all'estero deve essere certificato dalla Struttura competente in materia di scambi internazionali presso l'Ateneo di riferimento oppure da analoghe Strutture presso le Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale. Dall'importo dell'integrazione erogata dal CPM Music Institute è dedotto l'ammontare di eventuali altri contributi concessi con i Fondi dell'Unione Europea, a seguito di accordi bilaterali anche non comunitari, e con Fondi messi a disposizione da soggetti pubblici o privati.

Gli studenti hanno altresì diritto al rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno, per un importo fino ad euro 100,00 per i Paesi europei e fino ad euro 500,00, per i Paesi extraeuropei.

I contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale o stage sono concessi agli aventi diritto per una sola volta per ciascun Corso di studi frequentato.

Gli studenti che, ai sensi dell'art.6 dell'Accordo per la mobilità internazionale e per gli stage nell'ambito del programma Erasmus Plus, non rispettano i termini o lo risolvono prima della sua scadenza per motivi diversi da quelli indicati nell'art. 13 dello stesso (risoluzione nei casi di circostanze che rendano l'esecuzione del contratto impraticabile, impossibile o eccessivamente difficile) dovranno restituire l'importo dell'integrazione per la mobilità internazionale e per gli stage e la quota relativa alle spese di viaggio già erogati.

4 - PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Le graduatorie sono formulate secondo i seguenti criteri qui di seguito specificati:

a) Studenti iscritti per la prima volta al primo anno di corso del triennio e biennio

La graduatoria è formulata sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente corretto del nucleo familiare rapportato al limite di € 26.516,70 per un massimo di punti 1.000 assegnati con la seguente formula:

$$\text{Punteggio: } 1 - \frac{\text{ISEE studente}}{26.516,70} \times 1.000$$

L'ordine in graduatoria è determinato, in modo decrescente, rispetto al punteggio attribuito. A parità di punteggio prevale il voto più elevato relativo al titolo di studio e successivamente prevale l'età anagrafica minore.

b) Studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi di studio

L'ordine della graduatoria è determinato, in modo decrescente, dal punteggio complessivo derivante dalla somma del punteggio relativo al numero dei crediti formativi conseguiti o delle annualità superate, e del punteggio determinato dalla votazione media degli esami. I punti attribuibili complessivamente sono 1.000 così distribuiti: 600 in base al numero dei crediti formativi acquisiti o delle annualità sostenute e 400 in base alla votazione media degli esami superati. In caso di parità prevale lo studente iscritto all'anno di corso più elevato e successivamente lo studente più giovane di età.

Gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, se inseriti nella graduatoria di idoneità, hanno diritto alla assegnazione della borsa di studio anche in eccedenza al numero di borse disponibili.

Modalità per il calcolo del punteggio relativo al merito scolastico

Il punteggio relativo ai crediti formativi conseguiti o alle annualità superate è calcolato rispettivamente secondo le seguenti formule:

$$\text{(Crediti studente - Crediti minimi)} \times \frac{600}{\text{(Crediti massimi - Crediti minimi)}}$$

Il punteggio relativo alla votazione media ponderata degli esami superati è calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{(Votazione media ponderata studente - 18)} \times \frac{400}{(30 - 18)}$$

Nella formazione della graduatoria verrà data priorità agli iscritti agli anni successivi al primo, rispetto alle Matricole.

5 - TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al Bando (**Allegato A**) deve essere compilata, firmata e presentata al CPM Music Institute, comprensiva della documentazione di seguito richiesta, entro il **10 novembre 2025** all'indirizzo di posta elettronica: borsedistudio@cpm.it, in formato PDF in unico file allegato (non verranno considerate le domande di partecipazione presentate su file separati).

Oppure consegnata in busta chiusa all'Ufficio Segreteria Corsi del CPM Music Institute, farà fede la data apposta sulla ricevuta di consegna (non verranno accettati documenti integrativi consegnati successivamente).

Documentazione da presentare:

- domanda di ammissione (**Allegato A**) compilata e debitamente firmata;
- copia fronte/retro della carta di identità/passaporto in corso di validità;
- per redditi e patrimoni in Italia: attestazione I.S.E.E (Universitario) con relativa D.S.U. (Dichiarazione Sostitutiva Unica) rilasciata nel 2025 in base alla normativa vigente;
- per redditi e patrimoni all'estero: documentazione prevista al paragrafo 2.3.3 *valutazione della condizione economica e patrimoniale per gli studenti Stranieri*;
- copia del bonifico dell'iscrizione a.a. 2025/2026;
- copia del diploma di maturità ove richiesto (o certificazione che ne attesti il risultato);
- copia del libretto accademico elettronico presente in MyCPM nella sessione "Esami sostenuti" (per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo);
- copia dell'atto di divorzio/separazione in caso di genitori legalmente divorziati/separati;
- per gli studenti invalidi, copia della certificazione rilasciata dalla Commissione medica comprovante la percentuale di invalidità;

- Per gli studenti fuori sede copia del contratto d'affitto con relativa ricevuta di registrazione dell'Agenzia delle Entrate (vedere le specifiche nel bando).

La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto o la presentazione di un documento irregolare comportano l'esclusione dello studente dal presente concorso.

Gli studenti che partecipano a un programma di mobilità internazionale nell'anno accademico 2025/2026 devono presentare domanda per l'integrazione della borsa di studio contestualmente alla domanda di borsa di studio.

6 - PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE ED EVENTUALE PRESENTAZIONE DI RICORSI

6.1 - Inserimento degli studenti nelle graduatorie: studenti idonei assegnatari e studenti idonei non assegnatari

Le domande presentate entro i tempi previsti dal bando verranno analizzate dal CPM Music Institute di Milano che provvederà ad inserire in graduatoria gli studenti in possesso dei requisiti richiesti.

Gli studenti che presenteranno domanda potranno quindi risultare:

- idonei: qualora siano in possesso di tutti i requisiti
- non idonei: qualora manchino uno o più requisiti previsti dal presente Bando.

I benefici verranno assegnati agli studenti idonei in base al loro posizionamento in graduatoria, partendo dalle posizioni più elevate e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Nella formazione della graduatoria verrà data priorità agli iscritti agli anni successivi al primo, rispetto alle Matricole.

In base all'effettiva assegnazione di benefici, gli studenti potranno quindi risultare:

- idonei assegnatari: ovvero in possesso di tutti i requisiti e assegnatari di un beneficio;
- idonei non assegnatari: ovvero in possesso di tutti i requisiti, ma non assegnatari del beneficio richiesto per mancanza di fondi.

In questo caso gli studenti nelle graduatorie, idonei non assegnatari, potranno ottenere benefici in un momento successivo qualora si rendano disponibili ulteriori risorse economiche.

6.2 - Pubblicazione delle graduatorie e presentazione di ricorsi

Le graduatorie provvisorie sono rese note agli interessati **entro il 19 dicembre 2025**, attraverso la pubblicazione nella sezione avvisi MyCPM.

Le graduatorie definitive sono rese note agli interessati **entro il 20 gennaio 2026** attraverso la pubblicazione nella sezione avvisi MyCPM. Eventuali ricorsi dovranno essere presentati all'ufficio Borse di studio del CPM Music Institute (inviando un'email a borsedistudio@cpm.it) entro e non oltre i 15 giorni successivi dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Il ricorso deve riguardare eventuali

errate valutazioni da parte del CPM Music Institute e deve essere corredato da documentazione idonea a giustificare le ragioni del ricorrente.

L'esito dei ricorsi sarà pubblicizzato mediante pubblicazione su MyCPM. Completata la procedura relativa ai ricorsi, verrà pubblicata sul sito la graduatoria definitiva. Ulteriori ricorsi avverso la decisione definitiva dovranno essere presentati agli organismi competenti nei termini previsti dalla normativa vigente.

7 – MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE BORSE DI STUDIO

Compatibilmente con l'avvenuto trasferimento di fondi da parte della Regione Lombardia, il pagamento della borsa di studio avverrà **entro il 12 settembre 2026** salvo il raggiungimento dei CFA minimi richiesti entro il 10 agosto 2025 e che sia stato interamente saldato l'intero importo inerente l'iscrizione all'a.a. 2025/2026.

L'erogazione verrà effettuata tramite bonifico bancario su un c/c italiano intestato o cointestato allo studente beneficiario.

Per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di diploma accademico di 1° livello la borsa verrà corrisposta solo se lo studente avrà conseguito **entro il 10 agosto 2026 almeno 40 crediti** pena la revoca del beneficio della borsa stessa. In caso di revoca, le somme eventualmente già riscosse e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti equivalenti alla borsa di denaro, devono essere restituiti e lo studente dovrà regolarizzare la propria posizione amministrativa.

Agli studenti in situazioni di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, non sono applicate le disposizioni riguardanti la revoca della borsa di studio.

Per gli studenti iscritti al secondo anno dei corsi di diploma accademico di 1° livello la borsa verrà corrisposta solo se lo studente avrà conseguito **entro il 10 agosto 2026 almeno 80 crediti**, pena la revoca del beneficio della borsa stessa. In caso di revoca, le somme eventualmente già riscosse e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti equivalenti alla borsa di denaro, devono essere restituiti.

Per gli studenti iscritti al terzo anno dei corsi di diploma accademico di 1° livello la borsa verrà corrisposta solo se lo studente avrà conseguito **entro 10 agosto 2026 almeno 120 crediti**, pena la revoca del beneficio della borsa stessa. In caso di revoca, le somme eventualmente già riscosse e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti equivalenti alla borsa di denaro, devono essere restituiti.

Per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di diploma accademico di 2° livello la borsa verrà corrisposta solo se lo studente avrà conseguito **entro il 10 agosto 2026 almeno 40 crediti** pena la revoca del beneficio della borsa stessa. In caso di revoca, le somme eventualmente già riscosse e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti equivalenti alla borsa di denaro, devono essere restituiti e lo studente dovrà regolarizzare la propria posizione amministrativa.

Per gli studenti iscritti al secondo anno dei corsi di diploma accademico di 2° livello la borsa verrà corrisposta solo se lo studente avrà conseguito **entro il 10 agosto 2026 almeno 80 crediti** pena la revoca del beneficio della borsa stessa. In caso di revoca, le somme eventualmente già riscosse e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti equivalenti alla borsa di denaro, devono essere restituiti e lo studente dovrà regolarizzare la propria posizione amministrativa.

Mobilità internazionale:

Il pagamento dell'integrazione avverrà entro il 12 settembre 2026, compatibilmente con l'avvenuto trasferimento di fondi da parte della Regione Lombardia e che sia stato interamente saldato l'intero importo inerente l'iscrizione all'a.a. 2025/2026.

Le borse di studio verranno assegnate sino alla concorrenza del numero fissato dal bando. In caso di carenza di studenti beneficiari in alcune graduatorie, le borse residue saranno assegnate a studenti utilmente collocati in altra graduatoria, sino al completamento del numero di borse di studio stabilito dal bando stesso.

L'assegnazione delle borse di studio agli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea avviene nel rispetto delle disposizioni regionali di cui al Decreto del Direzione Istruzione, Formazione e lavoro del 13 novembre 2002, n. 21650.

Integrazione della borsa di studio per mobilità internazionale

L'integrazione e il rimborso delle spese di viaggio saranno concessi agli studenti inseriti nelle graduatorie di merito per la fruizione della borsa di studio sino alla concorrenza prevista dai bandi previa verifica, presso la Direzione del CPM Music Institute, dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione al programma di mobilità.

8 - INCOMPATIBILITÀ – DECADENZA – REVOCA

Incompatibilità

La Borsa di Studio non è cumulabile con analoghe forme di aiuto economico erogato dal CPM Music Institute o da altri enti pubblici o privati.

La borsa di studio è invece compatibile con i contributi per soggiorno all'estero.

Il diritto alla Borsa di Studio decade qualora lo studente:

1. incorra in sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione scritta, per infrazioni compiute nei confronti del CPM Music Institute;
2. non presenti al CPM Music Institute, nei tempi che saranno indicati a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo PEC, l'eventuale documentazione originale richiesta per il controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte.

Decadenza

Lo studente decade dal diritto ad usufruire dei benefici ottenuti, nel momento in cui consegua il titolo accademico.

Revoca

La borsa viene revocata:

- per rinuncia o sospensione degli studi durante l'a.a. 2025/2026;
- per trasferimento ad altra sede Universitaria/Conservatorio durante l'a.a. 2025/2026;
- per dichiarazioni non veritiere ai sensi dell'art. 23 della legge n. 390/91;
- per mancato conseguimento, entro i termini previsti, dei CFA indicati nei precedenti articoli.

Nei casi di revoca, gli studenti saranno tenuti a restituire gli importi percepiti, in unica soluzione. La restituzione delle somme dovrà comunque avvenire dopo la comunicazione del provvedimento di revoca ed entro il 25 settembre 2026.

Qualora lo studente non provveda ad effettuare i versamenti suddetti, la Direzione del CPM Music Institute agirà per vie legali per il recupero dei crediti e, comunque, lo studente non potrà chiedere alcun altro beneficio al CPM Music Institute se non dopo la restituzione totale della somma dovuta. Nei casi predetti, la Direzione del CPM Music Institute provvederà alla sospensione della carriera Universitaria dell'interessato per il periodo di insolvenza del debito maturato. I benefici, inoltre, saranno revocati qualora a seguito di controlli che saranno effettuati dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva verrà accertata l'erronea attribuzione.

9 - TRASFERIMENTI E PASSAGGI DI CORSO

Nel caso di trasferimento al Conservatorio o Accademia o Università, dopo l'inizio dell'anno accademico, la domanda presentata al CPM Music Institute di Milano, verrà dallo stesso trasmessa al nuovo Soggetto presso cui lo studente ha chiesto il trasferimento e pertanto lo studente decadrà dal beneficio in precedenza riconosciuto.

Lo studente che si sia trasferito dal Conservatorio o Accademia o Università al CPM Music Institute di Milano dopo l'inizio dell'anno accademico dovrà chiedere al Conservatorio o Accademia o Università di provenienza, la trasmissione d'ufficio della domanda, purché presentata entro i termini previsti dal bando di concorso. La regolarizzazione del trasferimento dovrà essere perfezionata entro il **19 dicembre 2025**, prima della pubblicazione della graduatoria provvisoria.

10 - ACCERTAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE (D.P.R. 445/2000, art. 71)

Il CPM Music Institute di Milano, ai fini dell'accertamento delle condizioni economiche, si avvarrà delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 22 e dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, art. 71, anche richiedendo ogni documentazione utile per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate (Mod.730, Mod. Unico, Dichiarazione IVA, etc.).

Il CPM Music Institute di Milano, in accordo con l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, Ministero delle Finanze, nonché con la Guardia di finanza, provvede al controllo sostanziale della veridicità delle autocertificazioni prodotte

dagli studenti che risultino beneficiari di interventi monetari o di erogazioni di servizi attribuiti per concorso, su un campione di almeno il 20%, avvalendosi della normativa vigente e in particolare dall'art. 71 del D.p.r.445/2000. In caso di dichiarazioni non veritiere saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.p.r. n. 445/2000, nonché le sanzioni previste dalla legge n. 390/1991, art. 23, consistenti nel pagamento di una somma d'importo doppio rispetto a quella percepita, nella perdita del diritto a ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

11 - INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE AI SENSI DELL'ART.13 del REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI N. 2016/679 (GDPR)

1.TITOLARE

Il Titolare del trattamento dei suoi dati personali è Mussida Music Publishing srl, con sede in Milano, via Elio Reguzzoni, 15. Il responsabile per la protezione dei dati è la Signora Loredana Pezzoni, Amministratore Delegato della società Mussida Music Publishing srl con sede in Milano, via Elio Reguzzoni, n. 15, contattabile all'indirizzo pec@pec.centroprofessionemusica.it.

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati devono essere necessariamente forniti per l'esecuzione del servizio richiesto, per l'adempimento di obblighi previsti da leggi connessi al rapporto contrattuale e per la gestione del rapporto. In particolare il trattamento dei dati forniti è finalizzato ad accertare la situazione economica del nucleo familiare del dichiarante, i requisiti di accesso al beneficio e la determinazione dello stesso, secondo i criteri di legge e di cui al presente bando.

3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati.

Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l'integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati personali.

4. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati forniti verranno conservati per tutta la durata del rapporto, nonché per l'ulteriore periodo previsto dalle norme di legge.

5. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

In relazione alle finalità indicate al punto 2 i dati saranno comunicati al DSU ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al fine di erogare il beneficio richiesto ed in ogni caso per le finalità di legge.

I dati potranno essere scambiati tra enti compreso il Ministero delle Finanze e la Guardia di Finanza per i controlli previsti.

I dati potranno inoltre essere comunicati ai seguenti soggetti: istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti; amministrazioni finanziarie o istituti pubblici in adempimento di obblighi normativi; società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Il dichiarante può rivolgersi in ogni momento a Mussida Music Publishing Srl per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (a sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del GDPR).

Gli aggiornamenti, le rettifiche, le integrazioni e le cancellazioni avranno effetto sulla graduatoria solo se effettuati entro il **20 gennaio 2026**.

12 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dal presente bando si rimanda alla normativa di riferimento, e precisamente:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive modifiche e integrazioni, recante la disciplina dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), quale parametro di valutazione delle condizioni economiche degli studenti universitari per l'accesso ai benefici a concorso;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 «Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della L. 2 dicembre 1991 n. 390»;
- la Legge Regionale 13 dicembre 2004, n. 33 «Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario»;
- il protocollo d'Intesa sottoscritto in data 19 luglio 2010 tra la Regione Lombardia ed il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- la legge 30 dicembre 2010 «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario» ed in particolare l'art. 5, comma 6;
- il decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 «Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti»;
- il Decreto Ministeriale 22 maggio 2012 «Aggiornamento limiti massimi Indicatore condizione economica equivalente e Indicatore condizione patrimoniale equivalente anno accademico 2012/2013»;
- il Decreto Ministeriale 28 maggio 2012 recante "Definizione dei Paesi in via di Sviluppo, ai fini delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 5, del DPCM 9 aprile 2001";
- la deliberazione n. XII/4704 seduta del 14.07.2025 della Giunta Regionale della Regione Lombardia avente ad oggetto "Determinazioni in merito ai criteri ed alle previsioni di finanziamento per l'assegnazione dei benefici a concorso per il diritto allo studio universitario. Anno accademico 2025/2026.

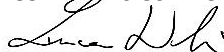
13 - MODALITÀ DI RISCOSSIONE DEI BENEFICI IN DENARO

I vincitori dei benefici in denaro potranno riscuotere le somme loro spettanti tramite accredito su conto corrente bancario italiano. In questo caso il conto deve essere intestato o cointestato allo studente (sono escluse carte di credito e ricaricabili).

14 – PROMEMORIA E SCADENZE

- **10 novembre 2025:** scadenza presentazione domanda per Borsa di Studio
- **19 dicembre 2025:** pubblicazione graduatoria provvisoria
- **20 gennaio 2026:** pubblicazione graduatoria definitiva
- **10 agosto 2026:** termine per il raggiungimento della quota minima dei CFA richiesti
- **12 settembre 2026:** Saldo Borse di studio

Il Direttore Didattico
F.to M^o Luca Nobis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luca Nobis'.

Milano, 31 luglio 2025